

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

contital@contitalia.191.it

Circolare informativa 19/2019.

Chiavari, 6 novembre 2019.

Ai gentili Clienti

Lotteria degli scontrini dal 1° gennaio 2020

Dal **1° gennaio 2020** i contribuenti potranno partecipare alla c.d. “**lotteria degli scontrini**”, la quale consentirà, a tutte le persone fisiche che, **al di fuori dell’esercizio attività d’impresa**, acquireranno beni o riceveranno prestazioni di servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, di **partecipare all’estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale ([articolo 1, commi da 540 a 544](#), L. 232/2016).

Recentemente il **Decreto fiscale (D.L. 124/2019)** è intervenuto per stabilire che i premi attribuiti ai consumatori finali saranno **esclusi da Irpef e da qualsiasi altro prelievo erariale**, prevedendo altresì estrazioni a sorte aggiuntive riservate ai consumatori finali che acquireranno con **strumenti di pagamento elettronici**.

Sempre il Decreto fiscale ha inoltre introdotto una specifica **sanzione (da 100,00 a 500,00 euro)** per gli **esercenti che non trasmetteranno i dati dei contribuenti** che esprimeranno la volontà a partecipare alla lotteria.

Le disposizioni di legge prevedono che, al fine di **manifestare la suddetta volontà**, sia sufficiente comunicare il proprio codice fiscale.

Con il [provvedimento prot. n. 739122/2019 del 31.10.2019](#) l’Agenzia delle entrate ha però precisato che, al fine di poter partecipare alla lotteria degli scontrini non è necessario comunicare il **codice fiscale**, essendo sufficiente rendere noto all’esercente il c.d. “**codice lotteria**”: codice che **può essere generato dal consumatore finale stesso sul “portale della lotteria”**.

Sul punto si è pronunciato il **Garante privacy** con il [provvedimento n. 197 del 31.10.2019](#), ritenendo che l’utilizzo del “**codice lotteria**” costituisca un’**efficace misura di garanzia**, pur

precisando che i dati oggetto di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, seppur sottoposti a **pseudonimizzazione**, devono essere comunque considerati come **dati personali** in quanto rappresentano informazioni su **persone fisiche identificabili**.

Entro il **31 dicembre 2019** i **registratori telematici**, come anche la **procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate**, dovranno pertanto essere configurati per consentire la trasmissione dei dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, **necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini**, a seguito di esplicita volontà del cliente manifestata dai clienti.

Più precisamente, i **dati oggetto di trasmissione** ai fini della lotteria saranno:

- a) **denominazione del cedente/prestatore**;
- b) identificativo/progressivo completo del **documento trasmesso**;
- c) identificativo del **punto cassa** (in caso di server RT);
- d) **data e ora del documento**;
- e) **importo del corrispettivo**, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
- f) **codice lotteria del cliente**.

I dati memorizzati saranno trasmessi per mezzo di un **apposito servizio**, e **non tutti in occasione della chiusura cassa giornaliera**: al fine di **evitare concentrazione di trasmissioni** negli orari di apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei documenti commerciali **ai fini della lotteria** avverrà utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo, nell'arco della giornata di emissione del documento commerciale.

Giova inoltre precisare che, nel caso di **resi** o **annulli**, relativi ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, dovranno essere **comunicate** all'Agenzia delle Entrate anche tali operazioni.

Va altresì rimarcato che, come specificato dal [provvedimento prot. n. 739122/2019 del 31.10.2019](#), fino al **30 giugno 2020**, i Registratori Telematici utilizzati dai **soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria non potranno trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria**.

Stante il descritto quadro delle novità, manca ad oggi ancora all'appello il **provvedimento** con il quale dovranno essere definite le **modalità tecniche per le operazioni di estrazione, entità e numero dei premi**; provvedimento che dovrà essere emanato dal **direttore dell'agenzia delle Dogane e Monopoli**, d'intesa con quello delle **Entrate**. Con riferimento a quest'ultimo aspetto si sottolinea che, **lo scorso 30 ottobre**, l'Agenzia delle entrate ha già richiesto un **parere al Garante privacy**.

Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini